



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0076/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza dell'8 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4932/1192pf25-26/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Giancarlo Voccia, Michele Adinolfi, Giuseppe Nasti, Roberto Raspantini, nonché delle società ASD US Giffonese e ASD Rocchese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 4932/1192pf25-26/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026, nei confronti di:

Voccia Giancarlo, allenatore dilettante di terza categoria, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. U.S. Giffonese dal 6.12.2025 al 20.12.2025, nonché dirigente-allenatore tesserato per la società A.S.D. Rocchese a far data dall'8.1.2026, per rispondere.

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. U.S. Giffonese militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria - U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese - A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché percependo l'importo di euro 660,00 in contanti, seppur sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, 39, comma 1, lett. Da), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dall'8.1.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in prima della squadra della società A.S.D. Rocchese militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026, Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, Pol. Rocchese - Poseidon del 24.1.2026, Pol. Rocchese - Juventude Stabia del 7.2.2026, Atletico Pagani - Pol. Rocchese del 14.2.2026, Pol. Rocchese - Città di Gragnano del 18.2.2026, Pol. Rocchese - U.S. Faiano del 28.2.2026, Sporting Pontecagnano - Pol. Rocchese del 7.3.2026, Pol. Rocchese - Virtus Montoro del 14.3.2026, Pol. Rocchese - Calpazio del 28.3.2026, Città di Campagna - Pol. Rocchese del 12.4.2026, Pol. Rocchese - Virtus Pompei Soccer del 19.4.2026 e Agropoli - Pol. Rocchese del 25.4.2026, seppur tesserato come dirigente allenatore e con Licenza scaduta il 30.6.2017 e pur avendo già svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, attività di allenatore in favore della società A.S.D. U.S. Giffonese;

Adinolfi Michele, all'epoca dei fatti tesserato come collaboratore per la società A.S.D. Rocchese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1,



delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Rocchese, militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026 e Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, seppur tesserato come collaboratore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Nasti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Giffonese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Giffonese, consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. U.S. Giffonese militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria - U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese - A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché percependo l'importo di euro 660,00 in contanti, seppur sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017;

Raspantini Roberto, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 39, comma 1, lett. Da), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dall'8.1.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in prima della squadra della società A.S.D. Rocchese militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026, Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, Pol. Rocchese - Poseidon del 24.1.2026, Pol. Rocchese - Juventude Stabia del 7.2.2026, Atletico Pagani - Pol. Rocchese del 14.2.2026, Pol. Rocchese - Città di Gragnano del 18.2.2026, Pol. Rocchese - U.S. Faiano del 28.2.2026, Sporting Pontecagnano - Pol. Rocchese del 7.3.2026, Pol. Rocchese - Virtus Montoro del 14.3.2026, Pol. Rocchese - Calpazio del 28.3.2026, Città di Campagna - Pol. Rocchese del 12.4.2026, Pol. Rocchese - Virtus Pompei Soccer del 19.4.2026 e Agropoli - Pol. Rocchese del 25.4.2026, seppur tesserato come dirigente-allenatore e con Licenza scaduta il 30.6.2017 e pur avendo già svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, attività di allenatore in favore della società A.S.D. U.S. Giffonese;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, consentito o comunque non impedito che il sig. Michele Adinolfi, nel corso della stagione sportiva 2025- Procura Federale 9 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Rocchese, militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026 e Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, seppur tesserato come collaboratore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione.

ASD US Giffonese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giuseppe Nasti e Giancarlo Voccia

ASD Rocchese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Raspantini, Giancarlo Voccia e Michele Adinolfi

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Giancarlo Voccia, Michele Adinolfi, Roberto Raspantini, nonché la società ASD Rocchese hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Giovanni Calabrese in rappresentanza dei sigg.ri Giancarlo Voccia e Michele Adinolfi, l'Avv. Filippo Pandolfi in rappresentanza del sig. Roberto Raspantini e delle società ASD Rocchese, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;



P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Giancarlo Voccia, mesi 4 (quattro) di squalifica e inibizione;
- al sig. Michele Adinolfi, giorni 20 (venti) di squalifica e inibizione;
- al sig. Roberto Raspantini, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Rocchese, 533,00 (cinquecentotrentatre/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 8 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai